



D.R. 19.7.2022 n. 133

**Recante modifica del Regolamento Generale
di Ateneo**

Il Rettore

- vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 recante “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”;
- visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 contenente “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e decreti successivi;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
- visto lo Statuto di Autonomia della Luiss – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione della Luiss Guido Carli nella seduta del 22 giugno 2022, che ha emanato il novo Regolamento Generale di Ateneo (su proposta del Comitato Esecutivo nella seduta del 15 giugno 2022, sentito il Senato Accademico nella seduta del 21 giugno 2022)

DECRETA

È emanato il Regolamento Generale di Ateneo della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, di cui al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Prof. Andrea Prencipe

LUISS



Regolamento Generale di Ateneo

(di cui all'art.4, III comma, dello Statuto vigente)



Sommario

TITOLO I - PRORETTORI	2
<i>Art. 1 - Prorettori.....</i>	2
TITOLO II - DIPARTIMENTI.....	2
<i>Art. 2 - Obiettivo.....</i>	2
<i>Art. 3 - Istituzione.....</i>	2
<i>Art. 4 - Consiglio di dipartimento.....</i>	2
<i>Art. 5 - Head of department.....</i>	4
TITOLO III - UNDERGRADUATE E GRADUATE SCHOOL.....	5
<i>Art. 6 - Obiettivo.....</i>	5
<i>Art. 7 - Istituzione.....</i>	5
<i>Art. 8 - Consiglio della school.....</i>	5
<i>Art. 9 - Dean of school (undergraduate e graduate).....</i>	6
<i>Art.10 - Consiglio di corso di studio.....</i>	6
<i>Art. 11 - Direttori dei corsi di studio.....</i>	7
TITOLO IV - POST-GRADUATE SCHOOL.....	7
<i>Art. 12 - Istituzione e funzionamento.....</i>	7
TITOLO V - STRUTTURE DI RICERCA.....	8
<i>Art. 13 - Centri e osservatori di ricerca.....</i>	8
TITOLO VI - ORGANI PER L'ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DI ATENEO	9
<i>Art. 14 - Presidio di qualità.....</i>	9
<i>Art. 15 - Nucleo di valutazione.....</i>	9
<i>Art. 16 - Commissione paritetica docenti-studenti.....</i>	10
<i>Art. 17 - Gruppi di riesame.....</i>	10
TITOLO VII - NORME FINALI	10
<i>Art.18 - Parità di genere.....</i>	10
<i>Art. 19 - Norma finale.....</i>	11

TITOLO I - PRORETTORI

Art. 1 - Prorettori

Il consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, nomina i prorettori scegliendoli tra i professori ordinari della Luiss Guido Carli, a norma dell'art. 7, lett. e) del vigente statuto, per seguire e coordinare particolari aspetti della gestione dell'Università.

I prorettori restano in carica fino all'insediamento del nuovo rettore.

TITOLO II - DIPARTIMENTI

Art. 2 - Obiettivo

Missione del dipartimento è:

- a) la determinazione, il coordinamento e lo sviluppo dell'offerta di risorse e competenze per la ricerca
- b) la determinazione del fabbisogno di risorse e competenze per la didattica svolta dalla scuola triennale e magistrale a ciclo unico (di seguito denominata undergraduate school) e dalla scuola magistrale (di seguito denominata graduate school)
- c) la promozione e il coordinamento della ricerca e della terza missione, individuandone e gestendone le linee di sviluppo
- d) lo sviluppo dei corsi di dottorato di ricerca e la programmazione degli assegni di ricerca
- e) l'incentivazione dei programmi di ricerca sia individuali sia collettivi

Art. 3 - Istituzione

L'attivazione e la disattivazione dei dipartimenti è deliberata dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art.7, lett. i) dello statuto.

Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono attivati i seguenti dipartimenti:

- dipartimento di economia e finanza
- dipartimento di giurisprudenza
- dipartimento di impresa e management
- dipartimento di scienze politiche

Art. 4 - Consiglio di dipartimento

Il consiglio di dipartimento, costituito dai professori di ruolo ordinari, straordinari a tempo determinato, associati e dai ricercatori a tempo determinato afferenti al medesimo dipartimento; si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del direttore del dipartimento (di seguito denominato head of department) o su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri.

Ciascun componente del consiglio di dipartimento partecipa alle deliberazioni dei consigli per tutte le questioni di propria competenza e con le limitazioni previste dal ruolo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Qualora non ne siano componenti, al consiglio di dipartimento sono invitati a partecipare i direttori (di seguito denominati dean) della undergraduate school e della graduate school nonché i prorettori.

Il consiglio di dipartimento, nell'ambito del *budget* assegnato e in conformità al piano strategico:

- a) determina l'indirizzo generale del dipartimento
- b) propone, attraverso il rettore, al senato accademico i posti di ruolo vacanti e i posti di ricercatore a tempo determinato da bandire, previsti dal piano strategico, tenuto anche conto delle eventuali proposte delle school
- c) delibera, motivando, una graduatoria di nominativi da sottoporre al parere del rettore per la successiva trasmissione al comitato esecutivo in merito alla designazione di professori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato da chiamare sui posti di cui al precedente punto
- d) propone, attraverso il rettore, al senato accademico, il conferimento di contratti di assistant professor (research)
- e) nomina la commissione istruttoria per le procedure di assunzione dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato
- f) nomina la commissione per la valutazione dell'attività svolta dai ricercatori a tempo determinato per la proroga prevista dalla normativa vigente
- g) propone al rettore le commissioni giudicatrici per la valutazione comparativa degli assegni di ricerca
- h) promuove l'istituzione di borse di studio e di contratti di ricerca
- i) delibera, sulla base del risultato delle valutazioni della commissione di cui alla lettera f), la richiesta di proroga dei ricercatori a tempo determinato prevista dalla normativa vigente, per il successivo parere del comitato esecutivo
- j) propone al senato accademico l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca con riferimento alle aree scientifiche di competenza del dipartimento e le modalità di erogazione della didattica (convenzionale, mista, a distanza)
- k) nomina – nel rispetto dei parametri determinati dalla normativa ministeriale e ai sensi del regolamento per i dottorati di ricerca – il coordinatore e il collegio dei docenti dei corsi di dottorato di ricerca afferenti al proprio dipartimento
- l) propone al comitato esecutivo eventuali contributi a carico dei dottorandi per l'accesso e la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, a norma del regolamento per i dottorati di ricerca
- m) propone i progetti di ricerca e i relativi docenti responsabili, da sottoporre al senato accademico, in relazione agli assegni di ricerca, a norma del relativo regolamento
- n) delibera l'acquisizione da parte di enti e aziende di ulteriori fondi per borse di dottorato di ricerca e/o assegni di ricerca
- o) coordina l'attività di ricerca e di terza missione
- p) può delegare ad alcuni dei suoi componenti l'attività istruttoria in ordine a specifici oggetti

- q) approva la documentazione riguardante la ricerca e la terza missione, predisposta dagli appositi organi di assicurazione qualità, così come previsto dalla normativa vigente
- r) esercita ogni altra funzione che sia attribuita in forza di legge, regolamento o statuto

Art. 5 - Head of department

L'head of department viene nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, tra i professori ordinari della Luiss Guido Carli, appartenenti al dipartimento, a norma dell'art. 7, lett. e) del vigente statuto.

L'head of department dura in carica tre anni e può essere rinnovato per un solo mandato.

Sono competenze dell'head of department:

- a) la formulazione al rettore ed al direttore generale di proposte relative alla predisposizione del piano strategico e dei relativi aggiornamenti annuali
- b) il potere di rappresentanza del dipartimento nei confronti degli altri organi di governo dell'università
- c) la verifica dell'osservanza di tutte le norme ed i regolamenti concernenti la ricerca e la terza missione, al fine di garantire il corretto funzionamento del dipartimento
- d) la promozione di ogni atto diretto a costituire e a migliorare gli strumenti organizzativi necessari ad assolvere i compiti del dipartimento
- e) l'impulso all'attuazione dei programmi di ricerca del dipartimento
- f) la predisposizione della documentazione relativa alla ricerca e terza missione, così come prevista dalla normativa vigente
- g) la convocazione del consiglio di dipartimento indicando gli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna seduta, la presidenza delle riunioni relative, la nomina del segretario verbalizzante individuato di norma nel professore di ruolo di prima fascia con minore anzianità di servizio. Il verbale è sottoscritto dall'head of department e dal segretario verbalizzante
- h) la trasmissione delle delibere del dipartimento agli altri organi accademici
- i) la supervisione, il monitoraggio e la garanzia della qualità della ricerca e della terza missione in coerenza con le strategie di ateneo e del dipartimento
- j) il coordinamento, all'interno del dipartimento, di tutte le attività volte a garantire un efficace ed efficiente sistema di assicurazione della qualità, attuando le linee guida definite dalla governance di ateneo e monitorate dal presidio della qualità e dal nucleo di valutazione

L'head può delegare talune attribuzioni ai professori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato del dipartimento.

TITOLO III - UNDERGRADUATE E GRADUATE SCHOOL

Art. 6 - Obiettivo

Le school (undergraduate e graduate) sono le strutture didattiche di riferimento delle attività formative, organizzate in corsi di studio.

Art. 7 - Istituzione

L'attivazione e la disattivazione delle undergraduate e graduate school è deliberata dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art.7, lett. i) dello statuto.

Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono attivate le seguenti school:

- una undergraduate school, per i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico
- una graduate school, per i corsi di laurea magistrale

Art. 8 - Consiglio della school

Il consiglio della school si compone del dean of school, che lo presiede e lo convoca, e dei direttori dei corsi di studio che afferiscono alla school.

Al consiglio della school partecipano, in qualità di invitati, i dean delle altre school e i prorettori.

Possono, altresì, essere invitati i docenti di ruolo e a contratto e i rappresentanti degli studenti eletti secondo le modalità previste dal regolamento unificato per la elezione delle rappresentanze degli organi di cui all'art. 4 dello statuto.

In particolare, il consiglio della school:

- a) formula al senato accademico proposte sulle linee guida da adottare in merito all'attività didattica
- b) attua l'organizzazione della didattica provvedendo alle deliberazioni relative alla programmazione delle singole attività didattiche
- c) presenta al senato accademico proposte in merito all'istituzione, conferma o modifica dei corsi di studi e degli insegnamenti
- d) propone, attraverso il rettore, al senato accademico il conferimento di insegnamenti ai docenti di ruolo e ai docenti a contratto
- e) propone, attraverso il rettore, al senato accademico il conferimento di contratti di lecturer e di professor of practice
- f) definisce i settori scientifico disciplinari per l'emanazione dei bandi per la formazione degli idonei ai contratti di insegnamento, in coerenza con le proprie esigenze didattiche, e approva la relativa lista
- g) monitora l'andamento della didattica e ne garantisce il corretto svolgimento, assicurando il rispetto dei requisiti di qualità richiesti dalla normativa vigente e dai regolamenti interni
- h) approva i piani di studio e delibera circa le pratiche degli studenti

- i) può proporre al dipartimento competente l'apertura di bandi per la copertura di posti di professore di ruolo e ricercatore a tempo determinato, nonché formulare richieste in merito all'attribuzione di posti di assistant professor (research)

Art. 9 – Dean of school (undergraduate e graduate)

Il dean of school (undergraduate e graduate) viene nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, tra i professori ordinari della Luiss Guido Carli a norma dell'art. 7, lett. e) del vigente statuto.

Il dean of school (undergraduate e graduate) dura in carica tre anni e può essere rinnovato per un solo mandato.

Sono competenze del dean of school (undergraduate o graduate):

- a) la formulazione al rettore ed al direttore generale di proposte relative alla predisposizione del piano strategico e dei relativi aggiornamenti annuali
- b) il potere di rappresentanza della school (undergraduate o graduate) nei confronti degli altri organi di governo dell'università
- c) la convocazione del consiglio della school indicando gli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna seduta, la presidenza delle riunioni relative, la nomina del segretario verbalizzante individuato di norma nel professore di ruolo di prima fascia con minore anzianità di servizio. Il verbale è sottoscritto dal dean of school e dal segretario verbalizzante
- d) la supervisione del quadro complessivo degli orari dei corsi di studio e del calendario degli esami per l'intero anno accademico
- e) la trasmissione delle delibere della school agli altri organi accademici
- f) la nomina dei direttori dei corsi di studio, dei docenti facenti parte dei gruppi di riesame e delle commissioni paritetiche docenti-studenti di ciascun corso di studio. Tali incarichi durano fino all'insediamento del nuovo dean of school
- g) la supervisione, il monitoraggio e la garanzia della qualità della didattica in coerenza con le strategie di ateneo e della school

Il dean of school (undergraduate e graduate) può delegare talune sue attribuzioni ai docenti afferenti alla school.

Art.10 – Consiglio di corso di studio

Il consiglio di corso di studio, presieduto dal direttore del corso di studio che lo convoca, è costituito da tutti i docenti di ruolo, dai ricercatori a tempo determinato, dagli assistant professor (research), dai lecturer e dai professor of practice titolari di insegnamenti.

Possono, altresì, essere invitati gli altri docenti a contratto titolari di insegnamenti nonché le rappresentanze studentesche elette ai sensi del vigente regolamento elettorale.

Il consiglio di corso di studio ha il compito di:



- a) coordinare, tenuto conto delle linee guida fissate dal consiglio della school e delle proposte dei docenti di ruolo del corso di studio, le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento degli obiettivi formativi previsti dagli ordinamenti didattici
- b) effettuare un monitoraggio della qualità del corso di studi in base a tutti gli indicatori ANVUR e di Ateneo, condividendone i risultati con il consiglio della school a cui può proporre misure atte al miglioramento del servizio offerto agli studenti
- c) espletare eventuali altri compiti a esso delegati dal consiglio della school

Art. 11 – Direttori dei corsi di studio

I direttori dei corsi di studio sono nominati, sentito il rettore, dai dean of school (undergraduate e graduate) cui afferiscono i corsi di studio; sono scelti tra i professori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato afferenti al corso di studio e durano in carica fino all'insediamento del nuovo dean of school.

È competenza del direttore del corso di studio il monitoraggio del corso e la verifica del rispetto dei requisiti di qualità dello stesso, dettati sia dalla normativa vigente che dai regolamenti interni.

Le competenze e le funzioni dei direttori dei corsi di studio sono disciplinate da apposito regolamento.

TITOLO IV – POST-GRADUATE SCHOOL

Art. 12 – Istituzione e funzionamento

Le scuole post-lauream (di seguito denominate post-graduate school), attivate ai sensi dell'art.7, lett. i) dello statuto, organizzano la didattica post-lauream prevalentemente in relazione alle esigenze del mercato del lavoro e alle professioni.

Fa parte delle attività delle post-graduate school la realizzazione, anche previa partecipazione a gare pubbliche, di progetti di formazione, di ricerca applicata e di assistenza e trasferimento di competenze a laureati, quadri e dirigenti nazionali ed internazionali.

Ciascuna post-graduate school è presieduta da un presidente nominato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art.7, lett. f) del vigente statuto.

La post-graduate school è diretta da un dean nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, sentiti il direttore generale e il presidente della school, ai sensi dell'art. 7, lett. g) del vigente statuto. Dura in carica tre anni e può essere rinnovato per un solo mandato.

Il dean of post-graduate school formula al rettore ed al direttore generale le proposte relative alla predisposizione del piano strategico.

Le post-graduate school propongono al senato accademico l'attivazione dei master universitari di primo e secondo livello, dei corsi di perfezionamento e di specializzazione.



Le school possono proporre al dipartimento competente l'apertura di bandi per la copertura di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato.

Le post-graduate school possono proporre al senato accademico, attraverso il rettore, il conferimento di contratti di lecturer e di professor of practice.

L'organizzazione e il funzionamento delle post-graduate school sono disciplinati da apposito regolamento

I corsi costituenti la didattica post-lauream, ivi compresi i master di primo e secondo livello, afferenti le aree della gestione aziendale sono devoluti, ai sensi dell'art. 23 dello statuto, alla società Luiss Business School S.p.A., in forza di una convenzione che disciplina reciproci obblighi e standard di servizio.

TITOLO V – STRUTTURE DI RICERCA

Art. 13 – Centri e osservatori di ricerca

I centri di ricerca della Luiss Guido Carli sono strutture di Ateneo (preferibilmente interdisciplinari) anche create in collaborazione con altre istituzioni (universitarie e non) dedicate all'approfondimento di temi di ricerca di interesse strategico dell'Ateneo.

I centri di ricerca sono coordinati dal prorettore per la ricerca in collaborazione con gli head of department.

La proposta di attivazione e disattivazione dei centri di ricerca Luiss è avanzata da una apposita "commissione centri di ricerca" presieduta dal prorettore per la ricerca (il cui voto vale doppio in caso di parità) e composta dagli head of department.

Sulla proposta di attivazione e disattivazione dei centri di ricerca delibera il comitato esecutivo sentito il senato accademico.

Il senato accademico nomina gli organi dei centri di ricerca, su proposta della commissione centri di ricerca.

I centri hanno autonomia scientifica ed organizzativa nei limiti di quanto stabilito dal regolamento sui centri di ricerca. La finalità dei centri di ricerca è esclusivamente la produzione di ricerca e il suo trasferimento alla società nel suo complesso e alle istituzioni pubbliche e private in particolare.

Per quanto non specificato si rinvia al regolamento sui centri di ricerca.

All'interno delle post-graduate school possono essere attivati esclusivamente osservatori di ricerca.

La proposta di attivazione e disattivazione degli osservatori di ricerca delle post-graduate school della Luiss è avanzata da una apposita "commissione osservatori di ricerca" presieduta dal prorettore per la ricerca (il cui voto vale doppio in caso di parità) e composta dal prorettore alla didattica con delega al post lauream, dal dean of post-graduate school al cui interno l'osservatorio andrà ad operare e dall'head of department di riferimento.

Sulla proposta di attivazione e disattivazione degli osservatori di ricerca delle post-graduate school delibera il comitato esecutivo sentito il senato accademico.

Il senato accademico nomina gli organi degli osservatori di ricerca interni alle post-graduate school, su proposta della commissione osservatori di ricerca.

In ordine agli osservatori di ricerca, per quanto non specificato si rinvia al regolamento sulle post-graduate school.

TITOLO VI – ORGANI PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DI ATENEO

Art. 14 - Presidio di qualità

Il presidio di qualità di ateneo svolge un ruolo centrale nell’assicurazione della qualità ed ha il compito primario di supervisionare lo svolgimento adeguato ed uniforme delle politiche della qualità definite dalla *governance* di ateneo.

Pertanto, il presidio di qualità svolge attività di promozione della cultura della qualità all’interno di un processo unico di assicurazione della qualità concernente aspetti inerenti la didattica, la ricerca e la terza missione.

In relazione al conseguimento degli obiettivi di qualità previsti dallo statuto, il presidio di qualità opera in stretta sinergia con il nucleo di valutazione di ateneo e con le commissioni paritetiche docenti-studenti, curando il monitoraggio dei corsi di studio.

La composizione, la durata e le modalità di funzionamento del presidio di qualità sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 15 - Nucleo di valutazione

Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia, svolgendo funzioni propositive, di verifica e di consultazione in materia di valutazione della didattica, della ricerca e terza missione, dei servizi e di ogni altra attività gestita dall’ateneo.

In particolare, il nucleo:

- promuove le misure, gli strumenti, e le indagini mirate a valutare la didattica, la ricerca e i servizi e ogni altra attività gestita dall’ateneo
- cura la predisposizione di dati e informazioni che possono risultare utili agli organi di governo dell’università
- fornisce agli organi di governo dell’università qualsiasi parere che gli venga richiesto in materia di valutazione, nonché le proprie indicazioni per il miglioramento dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità delle attività universitarie
- svolge altresì, alle scadenze previste, tutti gli adempimenti richiesti ai nuclei di valutazione di ateneo, dal ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dall’ANVUR (agenzia

nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) nonché da altri organismi istituzionali

La composizione, la durata e le modalità di funzionamento del nucleo di valutazione sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 16 - Commissione paritetica docenti-studenti

La commissione paritetica docenti-studenti (CPDS) è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti di ruolo e a contratto.

La commissione paritetica docenti-studenti concorre ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle attività di cui al comma precedente e a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio.

La composizione, la durata e le modalità di funzionamento della commissione paritetica docenti-studenti sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 17 - Gruppi di riesame

Il Gruppo di riesame e di gestione dell'assicurazione della qualità del corso di studio ha il compito di supportare il direttore del corso di studio nelle attività connesse alla redazione della documentazione riguardante il corso di studio ed il suo monitoraggio, così come previsto dalla normativa vigente, e nell'attuazione delle eventuali azioni correttive che si rendano necessarie.

Il Gruppo di riesame della ricerca e terza missione dipartimentale ha il compito di svolgere le attività connesse all'assicurazione di qualità e alla diffusione della cultura della qualità.

La composizione, la durata e le modalità di funzionamento dei gruppi di riesame sono disciplinate da apposito regolamento.

TITOLO VII - NORME FINALI

Art.18 - Parità di genere

Negli organi universitari deve essere promossa la parità di genere in linea con quanto stabilito dal Luiss Gender Equality Plan e nel rispetto dei principi costituzionali ed eurounitari, con particolare riferimento alla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, alla Costituzione Italiana, al D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", e alla Legge 5 novembre 2021, n. 162, recante "Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo".



Art. 19 - Norma finale

Il ruolo di dean of undergraduate school e di dean of graduate school è svolto di norma, ove nominati, dai prorettori per la didattica.

Tutte le altre funzioni previste nel presente regolamento in capo ai prorettori, ove questi non siano nominati, sono svolte direttamente dal rettore o da un suo delegato.